



SENTENZA - 8/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente e relatore

Giovanni Comite Consigliere

Antonio Palazzo Consigliere

Marco Fratini Consigliere

Carola Corrado Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **59621/R**

del registro di segreteria;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

Toscana n. 257/2021, depositata il 16.7.2021 e non notificata;

promosso

dalla Procura della Corte dei conti per la regione Toscana;

-appellante -

contro

MICHELI Giampiero, nato a Roma il 10.7.1969, residente in Lucca, via

del Brennero 4077/C-Piaggione, c.f. MCHGPR69L10H501J;

-appellato -

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza del 22 gennaio 2025 svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Chiara Pimpinella, il relatore Presidente Tammaro Maiello nonché il Vice Procuratore Generale dr.ssa Adelisa Corsetti per la Procura Generale della Corte dei conti. Non risulta costituito in giudizio l'appellato Micheli Giampiero, cui l'atto di appello risulta notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mentre il decreto di fissazione udienza risulta notificato a mani dello stesso Micheli Giampiero.

FATTO

Dalla ricostruzione della vicenda in esame emerge quanto segue.

1. Atto di citazione depositato in data 3.6.2020

Con atto di citazione del 3.6.2020, preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 CGC, la Procura Regionale ha evocato in giudizio il sig. Micheli Giampiero, titolare della Ricevitoria del Lotto n. LU1330/FI1328, Rivendita n. 46 di Lucca, al fine di sentirlo condannare al risarcimento della somma a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio dei Monopoli per la Toscana della somma di € 2.029,60 oltre gli interessi legali e le spese del giudizio.

L'azione erariale veniva esercitata dopo la nota - inviata per pec il 7.11.2019 - con cui l'Agenzia delle Dogane aveva informato la Procura dell'omesso riversamento da parte del sig. Micheli dei proventi del Lotto nelle settimane contabili del: 16.04.2019 (€ 414,00); 23.04.2019 (€ 533,78); 4.06.2019 (€ 508,12); 11.06.2019 (€ 571,82); 18.6.2019 (€ 360,56); 25.06.2019 (€ 55,32) per un totale complessivo di € 2.443,60.

Con nota prot. n. 31263 del 20.6.2019 l'Agenzia delle Dogane aveva sospeso cautelativamente il servizio di raccolta delle giocate del Lotto e, rivelatisi inutili sia i solleciti che l'intimazione di pagamento n. 33041, con provvedimento n. 51490 del 6.11.2019 l'Amministrazione finanziaria aveva disposto la revoca della ricevitoria e della rivendita di generi di monopolio n. 46 di Lucca del Micheli.

Secondo parte attrice sussistevano tutti i presupposti della responsabilità contabile in capo al sig. Micheli Giampiero, titolare di ricevitoria del Lotto, quale agente contabile addetto alla riscossione dei proventi derivanti dal gioco del Lotto con l'obbligo giuridico di riversarli all'Amministrazione nei termini stabiliti dal contratto.

Pertanto, il mancato versamento delle giocate costituiva un danno erariale da addebitare alla condotta omissiva del concessionario in rapporto di servizio con l'Amministrazione finanziaria, in virtù dell'instaurato rapporto di concessione.

A seguito dell'invito a dedurre della Procura, il sig. Micheli Giampiero depositava deduzioni scritte con le quali, oltre ad addurre a sua giustificazione difficoltà economiche, documentava di avere versato in data 13.1.2020 la somma di € 414,00 corrispondente alla settimana contabile del 16.4.2019.

La Procura non ritenendo le controdeduzioni sufficienti a superare i motivi dell'addebito contestato, in data 3 giugno 2020 depositava l'atto di citazione chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della minor somma di € 2.029,60, tenuto conto del parziale versamento effettuato dal Micheli Giampiero.

2. Sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana n. 257/2021, depositata il 16.7.2021.

Il giudice di prime cure con sentenza n. 257/2021 - dopo aver dichiarato la contumacia del convenuto ai sensi dell'art. 93 c.g.c. - accoglieva parzialmente la richiesta di parte attrice, condannando il Micheli Giampiero al pagamento in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio dei Monopoli per la Toscana, della somma di € 29,60, oltre interessi nella misura di una volta e mezzo il tasso di interesse legale dal deposito della sentenza al soddisfo e le spese di giudizio liquidate in € 94,78.

Nella richiamata sentenza n. 257/2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana, accertava la sussistenza:

- dell'elemento soggettivo del dolo per la cosciente e volontaria violazione di precise norme di legge e contrattuali in materia di gioco del Lotto;
- del rapporto di servizio tra l'amministrazione finanziaria e il Micheli Giampiero;
- la qualità di agente contabile del medesimo;
- l'omesso versamento dei proventi derivanti dal gioco del Lotto effettivamente incassati che costituisce danno erariale;
- la non rilevanza dell'eccepita crisi aziendale, determinata da interruzioni di viabilità della zona ove ubicata la ricevitoria non potendo tale eccezione costituire prova liberatoria dell'impossibilità di versare i proventi del gioco incassati in quanto non incidono sulla consistenza degli stessi.

Inoltre, risultava documentato che il convenuto non avesse provveduto a versare i proventi del gioco del lotto nelle settimane contabili del 16.4.2019 (€414,00), del 23.4.2019 (€ 533,78, non indicata in atto di citazione dalla Procura per un refuso), del 4.6.2019 (€ 508,12), del 11.6.2019 (€ 571,82), del 18.6.2019 (€ 360,56) e del 25.6.2019 (€ 55,32) per un totale complessivo di € 2.443,60.

Tuttavia, in sede di rideterminazione del danno arrecato all'erario nella vicenda in esame, la Sezione territoriale della Corte dei conti per la Toscana - dopo aver preso atto del versamento di € 414,00 corrispondente alla settimana contabile del 16.4.2019 confermato dalla Procura erariale, accertava che l'effettivo danno causato dal Micheli Giampiero era pari ad € 29,60.

Tale importo di € 29,60 è pari alla differenza tra il totale delle somme non riversate € 2.443,60, di cui all'originaria contestazione meno quanto versato dal Micheli Giampiero per la settimana del 16.4.2019 per € 414,00 e meno la cauzione per € 2.000,00 incamerata dall'Amministrazione finanziaria con provvedimento del 6.11.2019 n. 51490, in base all'art. 2 del contratto di ricevitoria e dell' art. 95 del DPR 1074/1958 *“a parziale copertura del debito originato dal mancato versamento dei proventi del lotto”*.

Invero, ai sensi dell'art. 33 L. 23.12.1994 n. 724 in caso di ritardato versamento dei proventi del lotto si applicano al soggetto inadempiente gli interessi nella misura di una volta e mezzo il tasso di interesse legale, quale *“risarcimento ex lege di tutto il danno da ritardato pagamento, omnicomprensivo ed assorbente di ogni ulteriore risarcimento per*

maggior danno, salva prova contraria che incombe al P.M. fornire” (sez. Toscana, 14.12.2017 n. 286; sez. Lombardia, 13.1.2021 n. 5; sez. Sardegna, 11.10.2019 n. 289; sez. Sicilia 27.12.2019 n. 951). Poiché tale prova non è stata fornita, sono dovuti gli interessi previsti dalla norma.

3. Atto di appello della Procura della Corte dei conti per la Toscana.

Avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana n. 257/2021, la Procura della Corte dei conti per la Toscana ha depositato l’atto di appello per il seguente unico motivo:

- violazione e/o falsa applicazione di legge (art.1, comma 1-bis, L.14 gennaio 1994, n. 20) nella parte in cui il giudice di prime cure ha scomputato, dal quantum risarcitorio, la somma di € 2.000,00 incamerata dall’amministrazione “a parziale copertura del debito originato dal mancato versamento dei proventi del lotto”.

Invero, parte appellante contesta la condanna al solo importo di € 29,60 avendo il giudice di prime cure detratto dal danno erariale addebitato al Micheli Giampiero la somma di € 2.000,00 pari all’importo della “cauzione” incamerata dall’amministrazione con provvedimento del 6.11.2019 n. 51490, in base all’art. 2 del contratto di ricevitoria e all’art. 95 DPR 1074/1958, “a parziale copertura del debito originato dal mancato versamento dei proventi del lotto”.

Ad avviso di parte appellante la detrazione della cauzione dal danno contestato al Micheli si pone in contrasto con l’art.1, comma 1-bis, legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto la somma incamerata non rappresenta un vantaggio conseguito dall’amministrazione da imputare “a parziale copertura del debito originato”, sub specie, di quello erariale.

Tale voce diversamente da quanto indicato dall'Amministrazione finanziaria nel provvedimento del 6.11.2019 n. 51490, è una clausola penale, che deve essere incamerata a titolo di inadempimento degli obblighi contrattuali propri del concessionario, come da circolare prot. 47846 del 18/05/2016 in materia di revoche delle concessioni dei giochi lotto. Il giudice di prime cure - indotto in errore dal *nomen iuris* con cui l'Amministrazione, nel provvedimento di revoca suddetto, ha imputato la somma di € 2.000,00 "*a parziale copertura del debito originato*", - avrebbe dovuto qualificare la somma decurtata a titolo di inadempimento di obblighi contrattuali, che fuoriescono dal giudizio di bilanciamento imposto dalla *compensatio lucri cum damno* di cui all'art. 1, comma 1-bis, L. 20/1994, in quanto non imputabile al debito erariale, ma ai rapporti contrattuali e privatistici tra concedente e concessionario.

L'importo della polizza, a seconda che la stessa sia stipulata al di sopra o al di sotto di € 5.164,00, rappresenta una posta economica cangiante, che svolge una funzione diversa da quella risarcitoria giacché corrisposta per un interesse diverso (ex multis Cass., 8 aprile 2021, n. 9380).

In base alla circolare prot. 47846 del 18/05/2016 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, richiamata nel preambolo della determina prot. 51490 del 06/11/2019 del direttore dell'Ufficio Monopoli per la Toscana: "*in caso di decadenza della ricevitoria a seguito di omessi versamenti dei proventi di gioco e con importo della polizza non superiore ad € 5.164,57 la stessa (recte, l'importo versato a garanzia degli adempimenti contrattuali) deve essere totalmente incamerata a favore dell'Agenzia a titolo di inadempimento degli obblighi contrattuali*".

Invero, solo in presenza di polizze di importo superiore, l'incameramento, fino alla concorrenza di € 5.164,57 è disposto per il generale inadempimento degli obblighi contrattuali, *“mentre la parte residua della polizza sarà utilizzata al totale o parziale ripianamento del debito erariale del concessionario”*.

Sulla base del dettato della richiamata circolare, dunque, il giudice di prime cure, considerato che dalla documentazione allegata in primo grado si evince come il convenuto abbia stipulato polizze assicurative al di sotto di € 5.164,57, avrebbe dovuto riqualificare, secondo il principio *iura novit curia*, l'importo incamerato di € 2.000,00 anziché a titolo di somma a *“copertura del debito originato”* (sub specie, di quello erariale), come *“importo conseguente all'inadempimento di obblighi contrattuali”*, diversamente da quanto disposto dal provvedimento dell'Agenzia nel provvedimento del 6.11.2019 n. 51490.

E infatti, la circolare prot. 47846 del 18/05/2016, lungi dal rappresentare un atto amministrativo in senso stretto, deve essere considerata alla stregua di una circolare-regolamento.

In definitiva, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto scomputare la somma di € 2.000,00 dall'importo del danno in quanto riferibile all'inadempimento di obblighi contrattuali e privatistici e non al debito erariale del concessionario (si vedano anche gli obiter dicta di Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia n. 640/2021; Sez. Giur. Emilia-Romagna n. 326/2021; Sez. Giur. Sardegna n. 353/2020).

Pertanto, il danno cagionato all'erario ammonta ad € 2.029,60 da addebitare al sig. MICHELI Giampiero.

3.1. Richieste dell'appellante.

Considerato il versamento, in conto capitale, di € 29,60, intervenuto a seguito della notifica della sentenza di condanna di primo grado, l'appellante Procura della Corte dei conti per regione Toscana ha quantificato in € 2.000,00 il danno residuo che l'appellato Micheli Giampiero deve ancora risarcire.

Pertanto, la medesima Procura ha chiesto a questa Sezione Centrale di Appello, l'accoglimento dell'atto di appello ed in riforma della sentenza impugnata n. 257 del 2021 della Sezione territoriale per la Toscana, di quantificare e di condannare il Micheli Giampiero a risarcire l'ulteriore importo del danno residuo pari ad € 2.000,00.

4. Udiienza del 22 gennaio 2025.

All'udienza del 22 gennaio 2025, poiché l'atto di appello risulta notificato con la procedura dell'art.140 c.p.c., il Presidente relatore ha chiesto al rappresentante della Procura Generale di fornire l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD).

Il rappresentante della Procura Generale - dopo aver richiesto una breve sospensione per poter fornire quanto richiesto al Collegio ed interpellata per le vie brevi la Procura regionale per la Toscana - ha comunicato di non essere in possesso della c.d. Cad.

Tuttavia, la medesima Procura Generale ha evidenziato che il decreto di fissazione dell'odierna udienza è stato regolarmente notificato all'appellato sig. Micheli Giampiero, a mani proprie.

Pertanto, la Procura Generale chiede l'accoglimento dell'appello.

DIRITTO

1. L'appello è inammissibile.

La notifica dell'atto d'appello al Micheli Giampiero avverso la sentenza n. 257/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana risulta avvenuta a cura della Procura ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Al riguardo, il Collegio evidenzia che la Corte di cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021 ha statuito il seguente principio:

“in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.

Ne consegue che la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, art. 8, commi 4 e 2, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da *“provvisorio”* a *“definitivo”*.

Orbene alcun effetto sanante ha la notifica del decreto di fissazione di udienza all'appellato Micheli Giampiero atteso che tale notifica è avvenuta quando la sentenza appellata era già passata in giudicato.

Invero, agli atti del fascicolo non risulta depositata e neanche in udienza la Procura Generale non ha depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD).

Pertanto, il Collegio - nel prendere atto che non c'è la prova della notifica al sig. Micheli Giampiero dell'atto di appello - dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Procura della Corte dei conti per la regione Toscana avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana n. 257/2021, atteso che la stessa è passata in giudicato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello,
come in motivazione,

DICHIARA INAMMISSIBILE L'APPELLO

della Procura della Corte dei conti per la regione Toscana avverso la sentenza n. 257/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana. Nulla per le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

IL PRESIDENTE E ESTENSORE

Tammaro Maiello

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 28/01/2025

Il Dirigente

F.to digitalmente